

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata all'ufficio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco o Il Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze, possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €.50,00 a €.300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art.6 Aree verdi

Nelle aree verdi e nei giardini pubblici e' vietato:

1. il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli

2. attraversare, ove sia espressamente vietato, spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonche' scuoterli
3. staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonche' le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
4. rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
5. abbandonare o non raccogliere le deiezioni degli animali domestici di cui si è proprietari o detentori;
6. Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 7 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Il soggetto che presenti la comunicazione di cui al comma 1 è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi, festoni e bandiere privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli;
 - b. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - c. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - d. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - e. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - f. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - g. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - h. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 : Marciapiedi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri, degli edifici di nuova costruzione sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 12 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. disegnare, insudiciare, macchiare, i segnali stradali, così come cambiarne la direzione e collocazione;
 - d. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cestini portarifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - e. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, per i quali comunque i manifesti o volantini dovranno essere rimossi al termine delle festività medesime o al più tardi entro il giorno successivo.
 - f. su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - g. utilizzare attrazioni per bambini, giostre, altalene dislocate nei parchi pubblici e destinate a infanti sino ad anni 12, come previsto dagli appositi cartelli collocati all'entrata delle predette aree.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio o qualora ne sia riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità comunale.
2. Non si possono ammettere sporgenze di rami oltre il confine di proprietà al di sopra del marciapiede e sopra la sede stradale.
3. I rami e comunque i residui delle potature, qualora ricadano dall'area privata sul suolo pubblico a seguito delle operazioni di potatura, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia fossati e lotti ineditati

1. I proprietari, gli affittuari, gli enti, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati

e pubblici adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. I soggetti sopraindicati devono effettuare la pulizia periodica degli spazi di cui al comma 1 al fine di assicurare le condizioni di funzionalità ed efficienza e comunque ogni qual volta l'autorità comunale lo richieda.
3. I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento, nonché i conduttori a qualsiasi titolo, di aree non edificate e di qualsiasi altro appezzamento di terreno, purché non adibito ad uso agricolo e coltivato, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, sono tenuti a conservare dette aree e terreni liberi da erbacce, rifiuti e materiali di scarto e a provvedere allo sfalcio della vegetazione con frequenza mensile e comunque, ogni qualvolta l'autorità comunale lo richieda.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 3,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Le violazioni di cui al comma 3 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano recar pregiudizio alla nettezza del suolo o disturbo alla circolazione.
2. È sempre vietata la distribuzione di manifesti opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta o in movimento o tramite la collocazione sui parabrezza dei veicoli in sosta.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art.22 Lancio di oggetti

1. È vietato gettare o abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
2. È pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché a lanciare o far

esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. E' consentito l'utilizzo di petardi e mortaretti di libera vendita nei giorni tra il 31 dicembre ed il primo gennaio, salvo diversa disposizione normativa o dell'Autorità per motivi di sicurezza.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.

Art. 23 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della strada, sul suolo pubblico adibito al pubblico transito dei veicoli e dei pedoni, sui marciapiedi e nelle aree destinate alla sosta dei veicoli, sono vietati i giochi con la palla.
2. Sui marciapiedi e' vietato l'uso di Skate-board, trampoli, roller, pattini a rotelle, monopattini e acceleratori di velocità in genere
3. E' del pari vietato fuori dai luoghi all'uso destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazione pubblica, nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.
4. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 24 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 25 : Oggetti mobili.

1. Salvo il dettato dell'art.675 cod.pen., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.26 Rumori in abitazioni private

1. Negli appartamenti di case destinate alla civile abitazione, le sorgenti sonore (tipo apparecchi radio, stereo, televisioni e simili elettrodomestici e utensili) non possono recare disturbo al vicinato. In particolare i rumori non devono propagarsi all'esterno in modo da essere udibili dalla pubblica via.
2. Negli appartamenti di case destinate a civile abitazione, potranno essere usati motori per uso domestico, come lucidatori, aspiratori, ventilatori, macchine da cucire e simili. Gli stessi, qualora producano rumore o vibrazioni non potranno farsi funzionare dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 8.00.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la cessazione immediata dell'attività

Art.27 Altre attività vietate:

1. A tutela della incolumità e igiene pubblica è vietato:
 - a) Accatastare allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati di più di due lati, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, l'autorità comunale riterrà di dover prescrivere.
 - b) Costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati
 - c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.

Art. 28 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbiatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante e tutti i piccoli lavori domestici.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.29 Uso di macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e la cessazione immediata delle attività, salvo diversa applicazione della legge quadro in materia di inquinamento acustico.

Art. 30 : Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura. Se, fuori dai centri abitati per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Sono fatti salvi gli usi e consuetudini in ambito agricolo e in relazione a manifestazioni popolari previa autorizzazione dell'Autorità competente;
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche salvo esplicita autorizzazione comunale. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate nel rispetto comunque del Codice Civile.
3. La violazione di cui ai commi 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 : Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 c. 2, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13.00 alle 15.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 32 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, non potranno essere esercitate dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 08.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Responsabile del settore competente. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 33 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. E' vietato detenere e utilizzare, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, salvo espressa autorizzazione comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 34 : Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

Art. 35 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 15 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 36 : Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 38 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non e' consentita in un raggio di cento metri dagli ingressi del cimitero, luoghi di culto, case di riposo, ospedali, biblioteche e plessi scolastici.
2. La pubblicità fonica e' consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della Legge 24 aprile 1975 n.130

5. Le violazioni dei commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività'.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 39 : Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 40 : Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici, comprese piste ciclabili e strade. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - e. È vietato, nei centri abitati, il disturbo della pubblica quiete, specialmente di notte, provocato da cani o altri animali, con insistenti e prolungati latrati e guaiti.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.41 Animali pericolosi

1. E' fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità'.
2. detti animali se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi devono: essere trasportati con mezzi idonei e con tutte le precauzioni, essere custoditi in gabbie sufficientemente solide sempre in stato di perfetta manutenzione e comunque tali da rendere impossibile in ogni momento qualsiasi contatto con persone o altri animali, essere costantemente vigilati da persona adulta
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.

Art. 42 : Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Tutti i cani, nei luoghi pubblici dovranno essere condotti a guinzaglio.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Servizio Veterinario dell'ASL.

6. Chiunque conduca un animale sulle pubbliche aree, è tenuto a portare con sé idonea strumentazione (paletta, contropaletta e sacchetto), atta alla pulizia del suolo pubblico nel caso in cui l'animale lo insudici. In ogni caso deve avere cura che durante l'eventuale insudiciamento, questo non crei disagio o pericolo per la collettività;
7. Nei parchi, giardini ed aree verdi comunali, se indicato da apposita segnaletica, è vietato l'accesso degli animali, salvo nelle aree destinate a sgambatoio cani disciplinate con apposito regolamento comunale.
8. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 6 : VARIE

Art. 44 : Contrassegni comunali

1. E' vietato usare lo stemma comunale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 45: Ingresso abusivo in strutture comunali

1. fatte salve le disposizioni penali, e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono le strutture comunali quali parchi, campi sportivi, parcheggi, ecc
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €.150,00 a €.900,00 e la sanzione accessoria di ripristino delle strutture e dei beni eventualmente danneggiati o alterati dall'attività illecita suddetta.

TITOLO 7 : SANZIONI

Art. 46 : Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. L'Autorità competente ad emettere ordinanze e diffide, se non indicato nel presente Regolamento, è indicata nella Legge 689/81.
3. L'Autorità e l'Ufficio competente a ricevere memorie difensive e ricorsi se non indicati espressamente nel presente Regolamento, sono indicati nella Legge 689/81.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47: Abrogazioni di norme.

Vengono abrogate le ordinanze sindacali in contrasto con il presente regolamento e i precedenti regolamenti comunali in vigore.

Art. 48 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità
- Art.2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art.3 Accertamento delle violazioni
- Art.4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.5 Spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Aree verdi
- Art.7 Luminarie
- Art.8 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art.9 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.10 Marciapiedi
- Art.11 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art.12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art.13 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art.14 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art.15 Sgombero neve
- Art.16 Rami e siepi

- Art.17 Pulizia fossati e lotti ineditati
- Art.18 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art.19 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art.20 Esposizione panni e tappeti
- Art.21 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art.22 Lancio di oggetti
- Art.23 Divieto di giochi sul suolo pubblico

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art.24 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.25 Oggetti mobili

- Art.26 Rumori in abitazioni private
- Art.27 Altre attività vietate
- Art.28 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura
- Art.29 Uso di macchine da giardino
- Art.30 Accensione di fuochi
- Art.31 Utilizzo di strumenti musicali
- Art.32 Attività produttive e edilizie rumorose
- Art.33 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art.34 Uso dei dispositivi antifurto
- Art.35 Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine per allontanare volatili
- Art.36 Depositi esterni
- Art.37 Sosta o fermata per veicoli a motore
- Art.38 Pubblicità fonica

TITOLO 5: ANIMALI

- Art.39 Animali da affezione
- Art.40 Custodia e tutela degli animali
- Art.41 Animali pericolosi
- Art.42 Cani
- Art.43 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO 6: VARIE

- Art.44 Contrassegni del Comune di Marmirolo

Art.45 Ingresso abusivo in strutture comunali

TITOLO 7: SANZIONI

Art.46 Sanzioni amministrative

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.47 Abrogazione di norme

Art.48 Norma finale